



Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo

Spedizione in abbonamento postale 50% Bergamo

numero ottavo - Febbraio 1996

Bergamo "culla" dell'unità sindacale

Il Sindacato Provinciale Forense, come è noto, ha sempre manifestato il più vivo desiderio che l'attuale situazione di divisione dei Sindacati Forensi, che risale alla scissione di Bologna del 1988, fosse superata: proprio Bergamo fu scelta nel 1990 come sede dell'incontro tra i rappresentanti delle due Organizzazioni sindacali (Assoavvocati e Federavvocati) per l'auspicata, e purtroppo allora non riuscita, riunificazione.

Tale esigenza è apparsa sempre più impellente nei tempi successivi: da un lato, le due Organizzazioni avevano attenuato progressivamente le loro originarie differenze (ad esempio l'Assoavvocati, modificando il suo statuto, aveva permesso adesioni individuali al Sindacato Nazionale) e, dall'altro, la persistente divisione rappresentava un obiettivo e ulteriore indebolimento del ruolo e della presenza "politica" del Sindacato. Non solo, ma molti Sindacati locali avevano preferito "stare alla finestra", facendo così venire meno il loro apporto di idee, lavoro e contributi alle strutture nazionali.

Dopo il Congresso Straordinario di Venezia dell'ottobre 1994, in cui venne costituito l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, il Consiglio Direttivo del nostro Sindacato Provinciale aveva approvato un ordine del giorno con il quale chiedeva che fosse portato rapidamente a conclusione il processo di riunificazione dei Sindacati Forensi e dava mandato al Presidente ed all'avv. Gabriele Terzi, vicesegretario nazionale Assoavvocati, perché si facessero promotori, nelle più opportune sedi, di tutte le iniziative utili allo scopo.

Anche in seguito a ciò abbiamo intrattenuto contatti con i rappresentanti di vari fori (in particolare i Sindacati della Lombardia e il Sindacato di Firenze) per cercare di costruire dal "basso" le condizioni favorevoli alla riunificazione.

Tali iniziative sono riprese durante e dopo il Congresso di Maratea: in particolare in data 31.10.95 ho inviato una lettera al nostro Presidente nazionale avv. Ennio Parrelli (tenuto costantemente informato, unitamente all'avv.

Palenzona, Segretario nazionale Assoavvocati, dai quali abbiamo ricevuto consenso e sostegno), all'avv. Lucio Tomassini, Segretario nazionale Federavvocati, ai Presidenti della Federavvocati Lombardia e dei Sindacati di Milano, Brescia, Busto Arsizio, Como, Varese, Novara, Reggio Emilia e Firenze, con la quale, richiamata l'esigenza che i vertici delle due Associazioni ponessero, ufficialmente e apertamente, all'ordine del giorno dei rispettivi lavori, il tema dell'unità sindacale, li invitavo, a nome del S.P.F., ad attuare, tutte le attività ritenute utili ed opportune per il raggiungimento dell'obiettivo.

Alla lettera, preceduta e seguita da contatti con i Sindacati aderenti alla Federavvocati Lombardia e di Firenze, ha dato risposta ufficiale di piena adesione l'avv. Lucio Tomassini il quale ha dichiarato la disponibilità ad effettuare a Bergamo, dal 24 al 25 aprile p.v., il convegno nazionale


organizzativo della Federavvocati, che avrà i seguenti temi: la questione penale; la questione civile; gli ordinamenti professionale e giudiziario; modelli deontologici e principi di autoregolamentazione.

A sua volta anche l'Assoavvocati ha deliberato di svolgere, contemporaneamente, a Bergamo il proprio convegno programmatico.

Pertanto a fine aprile 1996 si terranno a Bergamo i convegni dell'Assoavvocati e della Federavvocati, con un serrato confronto sui programmi e sui contenuti, che ci auguriamo sia il preludio della successiva riunificazione.

A questo importante appuntamento, che premia lo spirito e l'impegno unitario del nostro Sindacato e costituisce un meritato riconoscimento a livello nazionale, siamo convinti che gli iscritti al S.P.F. ed i colleghi del nostro Foro non mancheranno di dare il loro contributo di presenza, proposte e dibattito.

Pier Enzo Baruffi



La giustizia questa sconosciuta

Ai miei tempi del liceo, parlo di quarant'anni fa o giù di lì, quando si parlava di giustizia e di Tribunali erano in pochi a poter dire la loro; era un mondo davvero riservato agli addetti ai lavori e quel mondo rappresentava qualche cosa di ignoto, di affascinante qualche volta, ma comunque sconosciuto alla massa dei più con eccezione naturalmente di quei pochissimi che lo frequentavano e cioè avvocati, giudici, cancellieri e pochi altri.

Oggi, invece, tutti dicono la loro e tranciano giudizi, suggerimenti soluzioni e fanno commenti: è meglio così o peggio?

Difficile rispondere.

Il cittadino, si sa, si è evoluto culturalmente; ha a disposizione i mass media e può quindi dire la sua con cognizione di causa; l'analfabetismo è quasi un ricordo; la tecnologia fa passi da gigante e l'informatica è la scienza del domani; tutto è più veloce, più preciso, più semplificato; ma è anche vero che l'uomo sempre di più sta diventando un numero ed inevitabilmente si affacciano i pericoli.

Nel nostro mondo, quello della giusti-

zia, i pericoli sono tanti; vediamone alcuni: un pericolo è lo smodato desiderio di denaro; altro pericolo è il potere (sia che lo si abbia davvero e non lo si sappia usare, sia che non lo si abbia e lo si desideri come fine irrinunciabile); poi c'è il desiderio di pubblicità (ma perchè lui si ed io no?); ed infine il voler frazionare la società in caste; poi ce ne saranno tanti altri di pericoli, ma forse sono poi tutti riconducibili a quel vizio capitale che si chiama invidia e che

divora tanti di noi; viene così penalizzata la moderazione, l'equilibrio, l'umanità ed infine la necessità di collaborazione che dovrebbe accomunare tutti gli operatori della giustizia e che invece sembra sia sempre più carente.

Ai miei tempi, prima di fare un passo clamoroso lo si valutava a fondo e poi se lo si riteneva proprio necessario si cercava con ogni mezzo di coprirlo con la più totale riservatezza; oggi succede esattamente il contrario; l'avvocato cerca la popolarità e la ricchezza con ogni mezzo, il magistrato intrattiene rapporti strettissimi con il cronista e i così detti "scoop" sono all'ordine del giorno, la forza di un ope-

ratore del diritto la si misura con il numero di voti su cui potrebbe contare se si desse alla politica, una inchiesta dà risultati e "ritorno" in base a quanto se ne parla e pur che se ne parli si usa qualsiasi mezzo che la più moderna tecnologia ci fornisce.

Così arriviamo alla Giustizia senza certezze; ai quattro milioni d'italiani finiti per errore nelle maglie della Giustizia, a quella

macchina farraginoso ed impotente che può stritolare chiunque sbattendo il mostro in prima pagina e strappandolo dalla vita tranquilla di tutti i giorni, dal suo lavoro, dalla sua famiglia; negli ultimi 15 anni, dicono le statistiche, oltre 3 milioni e mezzo di cittadini sono finiti dietro le sbarre e di loro più di un milione e mezzo sono stati assolti; ed ancora: in due anni sono state iniziate 1800 cause contro magistrati per ingiusta detenzione, errori giudiziari o simili, anche se i parametri per risarcire questo tipo di danni sono assai esigui: tra le 70 e le 90.000 lire al giorno per ogni giorno di detenzione e la metà per gli arresti domiciliari; ciò nonostante, sbagliare, allo Stato, negli ultimi 5 anni, è costato 34 miliardi; è ovvio che chi paga è il cittadino.

Ciò nonostante tutti dicono la loro sulla Giustizia e in molti ritengono di avere una ricetta bomba per risolverne i mali; io dopo 35 anni di vita in questo mondo la ricetta non ce l'ho; aspetto i Vostri suggerimenti.

Lasciatemi solo dire che un maggior rispetto, educazione, moderazione ed umanità fra di noi, fra tutti noi del mondo della Giustizia, non guasterebbe.

Il Direttore



Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi

Redattore Capo: Paolo Corallo

Redattori: Massimo Asdrubali; Monica Baranca; Pietro Bianchi; Peralberto Biressi; Nunzia Coppola Lodi; Carlo Dolci; Mario Giannetta; Daniela Gilardi; G. Milesi Cacciamali; Paolo Monari; Franco Offredi; Antonio Roberti; Giorgio Rossi; Carlo Rota Bulò; Gabriele Terzi.

Stampa: SIGRAF - Calvenzano (Bg)

Gazzetta Giuridica Giuffré Offerta speciale per gli iscritti

L'agente depositario della Giuffré per Bergamo, signor Alessio Ghilardi, ha dichiarato al nostro Sindacato la disponibilità della predetta Agenzia di offrire a tutti gli iscritti al Sindacato Forense di Bergamo l'abbonamento, per l'anno 1996, alla Rivista settimanale "Gazzetta Giuridica Giuffré - Italia Oggi" al prezzo speciale di L. 140.000 anziché di L. 220.000. La sottoscrizione dell'abbonamento dovrà avvenire presso la sede dell'Agenzia Giuffré presentando il buono sconto che ogni iscritto interessato potrà ritirare presso la sede del nostro Sindacato.

TOGHE ROSSE

No, non ci sono riferimenti politici. mi riferisco al colore dominante dell'inaugurazione dell'anno giudiziario: quello delle toghe ornate di ermellino dei magistrati della Corte d'Appello. Sono ormai sette anni che partecipo alla cerimonia, che viene tenuta nella sala della Corte d'Assise di palazzo Martinengo delle Palle (nomen omen?) a Brescia. Non crediate che sia affetto da sindrome masochista.

Non si può giudicare senza sapere. Ed io ora so. Ho raggiunto la quasi certezza che queste cerimonie sono finalizzate al rinfresco finale.

Da sette anni infatti sento ripetere le solite cose sul pessimo andamento della giustizia del Distretto.

Da sette anni sento, da una parte le sanguinose invettive che il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia pronuncia contro i magistrati e, dall'altra, le altrettanto violente risposte del presidente della Sezione distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Ma poi, anzichè ricorrere al codice di Jacopo Gelli, si ha l'impressione che i contendenti si acquietino, appagati dalla loro strepitosa "performance". Si aspetta sol-



tanto la prossima inaugurazione per sentirsi ripetere che la giustizia civile non funziona, che quella penale è condizionata dalla prevaricazione dei Pubblici Ministeri o dalla mania degli avvocati di ostacolare l'inesorabile, ma giusto, corso della giustizia amministrata dalla pubblica accusa, che aumenta il numero dei delitti contro il patrimonio con lo speculare risultato che il numero delle condanne diminuisce, che il personale ausiliario è in condizioni ancora più disastrose di quello giudiziario per carenza di organici e di preparazione, che gli uffici giudiziari non si sa dove metterli, che... a voi la scelta.

Da quattro anni interviene anche il nostro presidente dell'Ordine e snocciola agli assistenti, ormai cotti a puntino dopo un paio d'ore di oratoria giuridico-forense, le terrificanti cifre della situazione giudiziaria a Bergamo e provincia.

I rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura prendono nota che le cause civili vengono rinviate al 2000 e promettono interventi in alto loco. Assicurano il loro interessamento, ma aggiungono che la situazione è quella che è e che sarà molto difficile far arrivare a Bergamo uno dei 29 magi-

strati, di cui il ministero stesso ha riconosciuto la mancanza, prima di espletare concorsi sempre in via di indizione o di conclusione.

Nessuno però si chiede mai come è possibile che a Bergamo i rinvii siano di entità temporale non troppo dissimile da quella che si registra in altre sedi molto più fornite di magistrati. Chi legge le nostre pubblicazioni sa benissimo che anche in altri uffici giudiziari, che non si trovano come Bergamo agli ultimi posti nella classifica delle carenze di organico, si è raggiunto il poco ambito traguardo di cause rinviate al 2000.

Volete vedere che i magistrati bergamaschi lavorano molto di più dei loro colleghi di Milano o di Roma, di Firenze o di Bologna?

Oppure sono questi ultimi che lavorano di meno?

Diritto e Rovescio ospiterebbe volentieri risposte conclusive.

Carlo Dolci

I QUADERNI DI "DIRITTO E ROVESCIO"

A tutti i nostri colleghi, all'atto dell'iscrizione al Sindacato per l'anno 1996 è stato dato o verrà dato in omaggio il bellissimo studio dell'avvocato Gabriele Terzi sull'assolvimento dell'onere probatorio nell'azione revocatoria ordinaria.

E' un lavoro molto utile che è stato apprezzato da tutti e che è stato l'oggetto del nostro quaderno n. 1. A tutti vogliamo comunicare che il nostro Sindacato è disponibile ad assumersi l'onere di pubblicare altri quaderni nel caso in cui ci vengano sottoposti, per l'eventuale nostra approvazione, altri lavori altrettanto interessanti e di alto livello.

PANCROMATIC

macchine e accessori per ufficio

AGENZIA Gestetner per Bergamo e provincia

FOTOCOPIATRICI - TELEFAX - RILEGATORI - FOTOSTAMPATORI - STAMPANTI LASER

PRODOTTI MULTIFUNZIONALI - MOBILI UFFICIO - ASSISTENZA TECNICA

via Suardi, 6 - Bergamo - Tel. 035/230.750

ASSEGNO DIVORZILE: ci sono novità?

Con la sentenza 29 novembre 1990 n. 11490, le Sezioni Unite della Cassazione hanno dato ingresso ad un fondamentale principio in materia di divorzio.

Dopo aver risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici, chiarendo i contenuti e i presupposti sui quali è fondato il diritto all'assegno, le Sezioni Unite prendono altresì una posizione che può definirsi di "diritto sostanziale": affermano e riconoscono, infatti, che una valutazione "ponderata e bilaterale" dei criteri individuati dalla legge per la determinazione della misura dell'assegno, potrebbe condurre addirittura all'azzeramento dell'assegno stesso.

Il giudice, infatti, valuta le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di ciascuno, la durata del matrimonio, il reddito dei coniugi, e tenuto conto del tenore di vita in costanza di matrimonio, sarà libero di ritenere insussistente il diritto all'assegno, "sulla base dell'incidenza negativa di uno o più" dei predetti criteri.

Così statuendo, le Sezioni Unite hanno implicitamente evidenziato che i criteri stabiliti dalla legge espressamente ed esclusivamente per la determinazione del quantum, possono venire assumerne, invero, una "funzione concausale", incidendo addirittura sull'andebatur.

La portata di tale assunto, per quanto

possa sembrare aderente a principi ormai consolidati in materia, non riesce a trovare piena considerazione e affermazione nella prassi applicativa.

Non si spiega, infatti, l'esiguità dei casi in cui l'accertamento giudiziale del diritto all'assegno ha condotto alla dichiarazione di insussistenza del diritto stesso.

Secondo la comune esperienza, non sembra di poter rilevare con tanta sicurezza che, a seguito del divorzio, si crei sempre un apprezzabile squilibrio tra le condizioni dei coniugi, così rilevante da esigere un'azione compensativa al

fine di permettere al coniuge svantaggiato, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

A maggior ragione ove si consideri l'evoluzione della società

moderna: ad un'istituzionale, culturale e tradizionale divisione dei compiti, (... Adamo lavorerà nel sudore ed Eva partorirà con dolore...), è subentrata, e giustamente, una più realistica visione delle cose nella quale anche la donna può scegliere liberamente il proprio ruolo, trovando espressione, per esempio, in un'attività lavorativa.

Il nodo centrale della questione sembra essere, piuttosto, l'interpretazione da darsi al criterio di riferimento del "tenore di

vita goduto in costanza di matrimonio": non sono, e non possono essere, così sporadici i casi in cui un certo tenore di vita matrimoniale è reso possibile dal paritetico concorso delle contribuzioni di ciascun coniuge, vuoi in termini di mero stipendio, vuoi in termini di lavoro domestico.

In tal caso, è nella logica delle cose che, venendo a mancare uno dei due contributi, l'altro coniuge non possa mantenere il tenore di vita precedentemente goduto. Ma se ciò vale per un coniuge, vale anche per l'altro, atteso il suddetto paritetico concorso: pertanto, non si vede perché solo uno dei due coniugi debba essere riportato al tenore di vita precedente.

La portata "sostanziale" della sentenza delle Sezioni Unite in commento sembra essere proprio questa: attesa la possibilità di storture cui una rigida applicazione del parametro del "tenore di vita matrimoniale" potrebbe condurre, ai criteri apparentemente enunciati per la sola determinazione del quantum debeatur viene ad essere affidata una funzione correttiva e riequilibratrice, permettendo loro di operare sull'an debatur fino ad escludere la sussistenza stessa del diritto all'assegno.

Carlo Rota Bu

Non era mai successo...

Non era mai successo che in una comunicazione ufficiale si chiedesse ai colleghi di non votare qualcuno a consigliere dell'Ordine.

La lacuna è stata colmata dall'AGAB. Complimenti e... ad maiora!



la Voce

settimanale di Bergamo

- Cronaca
- Politica
- Attualità
- Sport

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE DELL'AVVOCATURA

(Delibera 19.1.1996 dell'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura)

ARTICOLO 1

1. Lo stato di agitazione della avvocatura si attua attraverso:
a) la astensione dalle attività di assistenza e difesa e dalle udienze penali, civili, amministrative e tributarie;
b) la manifestazione di pubblica denuncia di comportamenti illegittimi o comunque lesivi dei diritti fondamentali dei cittadini o della avvocatura;
c) ogni altro mezzo di volta in volta ritenuto più idoneo, ivi compresa la richiesta agli iscritti agli Albi di cessare o sospendere la prestazione delle funzioni giudiziarie onorarie.

ARTICOLO 2

1. L'astensione è deliberata dall'Assemblea dell'Organismo unitario anche su proposta della Giunta centrale.
2. In caso di urgenza e per una durata non superiore a tre giorni, l'astensione è deliberata dalla Giunta centrale dell'Organismo unitario dell'avvocatura.
3. Nella ipotesi di cui al comma precedente, la Giunta centrale contestualmente convoca con procedura d'urgenza nei due giorni successivi l'Assemblea dell'Organismo unitario per riferire sulle ragioni che hanno determinato la deliberazione e perché assuma le deliberazioni di cui all'articolo 7.
4. Lo stato di agitazione che si attui con le modalità di cui all'articolo 1 lettere b) e c), quando abbia una estensione territoriale che eccede l'ambito di un distretto è deliberata dalla Giunta centrale.
5. Lo stato di agitazione che si attui con le modalità di cui all'articolo 1 lettere b) e c) nell'ambito di ciascun distretto, è deliberata all'unanimità dai delegati distrettuali dell'Organismo unitario, sentiti la Giunta centrale e i presidenti degli Ordini del distretto.
6. Nei casi previsti dal comma precedente i membri distrettuali redigono un sommario verbale che rimetteranno senza ritardo alla segreteria dell'Organismo unitario.
7. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non venga raggiunta l'unanimità, della decisione verrà investita senza ritardo la Giunta centrale.

ARTICOLO 3

1. L'Organismo unitario, o la Giunta centrale nelle ipotesi di cui all'articolo 2 comma 2, in relazione alla natura, alla gravità e al rilievo territoriale dei fatti segnalati, alle richieste e alle informative, deliberano che la protesta si tenda all'intero territorio nazionale o si svolga in ambiti distrettuali o circondariali determinati, precisandone le modalità e la durata.
2. Nei casi di cui all'articolo 2 comma 5, le modalità e la durata della protesta vengono deliberate dai membri distrettuali, nelle forme di cui ai commi 5 e 6; è fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del predetto articolo.

ARTICOLO 4

1. La astensione è proclamata ogni volta si verificano, anche in ambito locale, gravi lesioni dei diritti fondamentali dei cittadini, delle garanzie essenziali del processo, della libertà, dell'indipendenza e della dignità dell'avvocatura o in presenza di atti o comportamenti che offendano o limitino gravemente la funzione del difensore.
2. La astensione può altresì essere proclamata qualora venga negato il diritto dell'avvocatura, rappresentata dall'Organismo unitario, di essere consultata sui problemi relativi alla Giustizia, agli ordinamenti processuali e alla disciplina della professione.

ARTICOLO 5

1. La astensione riguarderà tutte le attività di assistenza e di difesa da prestarsi in ogni fase, stato e grado del processo sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.
2. Salvo casi eccezionali, che dovranno essere indicati e motivati nella delibera, saranno esclusi:
a) in materia penale: i procedimenti relativi a detenuti; i procedimenti per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis Cp; i procedimenti per i reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione o nei successivi quarantacinque giorni; i procedimenti per i quali nel periodo di astensione maturi la scadenza dei termini di custodia cautelare; i procedimenti camerali con presenza facoltativa del difensore; i procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo; i procedimenti già dichiarati urgenti dal gip a norma

dell'art. 240-bis delle disposizioni di attuazione al Cpp; gli atti irripetibili ai fini della formazione prova;

b) in materia civile: i procedimenti relativi a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio, all'affidamento di minori, alla dichiarazione o alla revoca di fallimenti; alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziari;

c) in materia amministrativa e tributaria: i procedimenti cautelari e urgenti e quelli relativi a questioni elettorali.

3. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'astensione determini un grave pregiudizio alle parti, il difensore interessato dovrà dare tempestiva e motivata comunicazione scritta al presidente del Consiglio dell'ordine territorialmente competente e agli altri difensori, delle attività processuali che intende compiere.

4. L'avvocato che non aderisce alla astensione ha il dovere di informare preventivamente gli altri difensori costituiti, o di cui conosca la presenza nel processo e, ove questi aderiscano alla astensione, ha il dovere di non compiere atti e di adoperarsi perché non vengano emessi provvedimenti pregiudizievoli per le altre parti.

ARTICOLO 6

1. Salvi i casi di urgenza, le deliberazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, dovranno essere comunicate al ministro di Grazia e giustizia almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'inizio della astensione.
2. Le deliberazioni previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, verranno immediatamente trasmesse al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell'ordine, alle Unioni distrettuali e regionali, se esistenti, nonché alle Associazioni nazionali forensi maggiormente rappresentative, perché provvedano alla comunicazione agli iscritti e agli associati e ai conseguenti adempimenti.
3. Le altre deliberazioni previste dall'articolo 2, verranno comunicate a cura della Giunta centrale alle Istituzioni e alle Associazioni nazionali forensi maggiormente rappresentative.

ARTICOLO 7

1. L'Assemblea dell'Organismo unitario con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto, può modificare le deliberazioni prese a norma dell'articolo 2, dandone immediata comunicazione a norma dell'articolo 6.

ARTICOLO 8

1. I comportamenti individuali con i quali si attua la protesta debbono essere rigorosamente conformi alla deontologia professionale e alle prescrizioni fissate negli atti che la hanno proclamata.
2. L'Organismo unitario attraverso la Giunta centrale e i propri membri distrettuali, e i presidenti dei Consigli dell'ordine vigilano sulla rigorosa osservanza di quanto previsto al comma precedente.

ARTICOLO 9

1. È istituito un Comitato di garanti dell'osservanza delle norme del codice riguardo alla protesta che si attui con le modalità di cui all'articolo 1, lettera a).
2. Il Comitato è composto da tre membri nominati dal presidente della Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, scelti nell'ambito di terne proposte, rispettivamente, dal ministro di Grazia e giustizia, dal Consiglio nazionale forense e dall'Organismo unitario.
3. Ogni deliberazione adottata a norma dell'articolo 2 commi 1 e 2, è comunicata senza ritardo al Comitato dei garanti.
4. Il Comitato riferisce al presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio nazionale forense e alla Giunta centrale dell'Avvocatura le eventuali violazioni delle norme di autoregolamentazione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

• ARTICOLO 1

Il codice di autoregolamentazione entrerà in vigore dal 31 marzo 1996.

• ARTICOLO 2

La Giunta centrale assumerà le iniziative più opportune per l'attuazione di quanto previsto nel codice di autoregolamentazione.

• ARTICOLO 3

Per le proteste in atto alla data di entrata in vigore del Codice, l'Organismo unitario, sentiti i rappresentanti degli Ordini e delle Associazioni interessate, adotterà i provvedimenti di cui all'articolo 7.

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Quattrocentomila leggi

Ministero di Grazia e Giustizia Rognoni (questo è un ablativo assoluto, ogni tanto ho qualche reminiscenza classica), un deputato chiese in aula quante leggi fossero vigenti in Italia. Il Ministero prese tempo. Dopo qualche mese il deputato ritornò alla carica. E Rognoni rispose: Mi sono informato: circa quattrocento mila.

Ecco l'Italia. Ecco il caos.

Mi sovviene di un vecchio romanzo, Re Pausolo. Il libro l'ho perso perchè l'ho imprestato e non è più ritornato a casa (meglio imprestare la moglie che i libri: la moglie torna). Ordunque. Re Pausolo, sovrano assoluto, regnava, governava, faceva giustizia assiso sotto un enorme platano. Il codice del Regno era composto di due soli articoli: 1) Non dare fastidio al tuo vicino 2) Dopo di che fa quello che ti pare.

Altro che di legislatori noi abbiamo bisogno. Abbiamo necessità di delegatori. Occorre abolire, abrogare, cancellare, cassare, il verbo che volete Voi insomma, avete capito.

Io faccio l'avvocato, purtroppo, da molti anni (cinquanta). Quante di queste 400.000 leggi conosco? Quante ne conoscete Voi, cari colleghi? Non lo dico perchè i pochi clienti che mi sono rimasti allibirebbero.

Abolire, abrogare, cancellare, cassare: ecco la soluzione.

Le sentenze

Fossi un Giudice, deciderei secondo gli avvocati che difendono. Alcuni di noi sono bravi, simpatici in buona fede, onesti. A questi darei quasi sempre ragione. Torto invece agli antipatici, ai villani, ai presuntuosi, ai saccenti. Mi salva quel quasi sempre, me ne rendo conto.

Il Consiglio dell'Ordine

Cambiarei il sistema di elezione del Consiglio dell'Ordine. Non più votazione, ma estrazione a sorte.

Tutti gli iscritti all'Albo sono persone degne. Altrimenti non sarebbero iscritte all'Albo. Quindi estrazione a sorte. Si eviterebbe la corsa alla poltrona, e si effettuerebbe un sicuro ricambio ogni due anni (che però sarebbe bene portare a quattro). Il più anziano avvocato dovrebbe poi, secondo me, assurgere alla carica di Presidente Onorario, quale bandiera, simbolo per l'Ordine.

Parimenti farei per il Sindacato.

L'appalto

Un amico ha lanciato un'idea: perchè la Giustizia non viene data in appalto? Mi trovo pienamente d'accordo. Io proporrei la Fininvest. Ma andrebbero bene anche le Cooperative Rosse dell'Emilia. La Giustizia appaltata funzionerebbe sempre meglio di quella che ci propina lo Stato Italiano.

La delega

Sarei molto più elastico. L'Avvocato dovrebbe potere agire per il cliente anche senza delega scritta, che potrebbe essere depositata in seguito in qualsiasi momento del procedimento. Le azioni sarebbero più veloci.

Certo, l'avvocato assumerebbe le sue responsabilità. Ma siamo qui per questo.



Istituto Luigi Einaudi

LEGALMENTE RICONOSCIUTO

GRUMELLO DEL MONTE (BG) - Via S. Siro, 36 - Tel. (035) 83 25 63 - Fax (035) 832006

Sono aperte le preiscrizioni ai corsi:

- ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (RAGIONIERI)
- ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

- CORSI DI INFORMATICA A VARI LIVELLI
- CORSI DI RECUPERO (SERALI)
- CORSI DI LINGUE - INGLESE - TEDESCO - FRANCESE (con insegnante madre lingua)

CONSULENZA SCOLASTICA GRATUITA PER:

- SCELTA DEL TIPO DI STUDI
- CAMBIAMENTO INDIRIZZO STUDI
- RECUPERO ANNI PERDUTI

L'accusa ed il giudizio

La separazione delle carriere, nell'ambito della Magistratura, tra i P.M. ed i Giudici, sembra che sia la logica e naturale conseguenza della impostazione che si desume dal nuovo Codice di Procedura Penale.

Infatti tale separazione non era opportuna allorché nel Codice inquisitorio Rocco il P.M. aveva la possibilità, tra i suoi poteri, di adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale e sotto questo aspetto, di estrema delicatezza, era necessaria quella "componente giurisdizionale" che permetteva e garantiva di essere il più possibile "terzo" nel

decidere sulla carcerazione.

Attualmente ogni provvedimento di questo genere è di competenza del Giudice e durante la fase delle Indagini Preliminari del G.I.P., al quale il PM può solo avanzare richiesta in tal senso. Il fatto che in casi di fondato pericolo di fuga e per reati gravissimi il PM possa disporre il fermo di una persona non cambia nulla dato che si tratta di un provvedimento eccezionale e comunque sempre soggetto alla Convalida dell'Organo Giurisdizionale e consentito solo per l'urgenza della situazione. D'altra parte anche la Polizia Giudiziaria può procedervi come lo stesso privato può effettuare in caso di flagranza arrestiti. Ma sono atti che devono sempre avere poi l'approvazione dell'organo giudicante.

A questo punto è bene fare notare come le tanto conclamate critiche che sulla stampa e per mezzo dei "media" vengono rivolte in genere ai pool dei PM, e cioè di avere talora abusato e di abusare della Carcerazione preventiva,

hanno dei destinatari non giusti in quanto è sempre il GIP ad adottare i Provvedimenti restrittivi della Libertà. Quel GIP che la legge vuole "terzo ed imparziale" e non certo appiattito sulle esigenze e sulle richieste dei PM.

Per cui ad esempio, per quanto riguarda il Pool di "Mani pulite" nel periodo iniziale e più "applaudito" il responsabile di tutti i provvedimenti di Custodia Cautelare non è stato Di Pietro o Davigo o Colombo o Borrelli, ma il Giudice delle Indagini Preliminari Dr Ghitti, il quale veniva accomunato come parte, anche dai media più infor-

gli autori dei reati e chiederne la condanna, e pertanto è quello della lotta alla criminalità. Scopo e compito propri anche delle forze di Polizia, del Governo e del Parlamento, ognuno nell'ambito delle proprie competenze. Scopo dell'attività del Giudice, di chi deve giudicare, emettendo un provvedimento giurisdizionale, non è quello della lotta alla criminalità (che ne può essere solo una conseguenza), ma quello di rendere giustizia, dare cioè a ciascuno solo ciò che gli spetta, "suum cuique tribuere" dicevano i Latini, e pertanto accertare se sussista o meno la

r e s p o n s a b i l i t à dell'Imputato in ordine ai fatti allo stesso addebitati. Nel fare ciò il Giudice non può assolutamente tenere conto dei precedenti penali della Precedente sottoposta al Giudizio, in quanto non costituiscono alcuna presunzione di colpevolezza e che verranno presi in considerazione solo, una volta accertata la responsabilità, per quantificare la Pena. Scopo dell'attività dell'Organo giudicante non può essere quindi la lotta alla criminalità e da ciò discende che è auspicabile la separazione delle carriere tra chi tale scopo deve perseguire (i P.M.) e chi non ha tale scopo come principale (il Giudice). Data la struttura del nuovo Codice di Procedura Penale non è poi da ritenersi inaccettabile la proposta che vorrebbe l'Organo delle Indagini e della Investigazione fuori dalla Magistratura.

Dalla relazione al Nuovo codice di Procedura Penale si evince infatti "la piena e netta separazione, in ogni fase del rapporto processuale, fra il ruolo, i poteri, le strutture dell'Accusa, che è Parte, ed ogni potere decisionale".

Luciano Andreucci

LADRO!

Chi alla fine dell'anno costringe i possessori di archivi elettronici a perdere tempo e denaro per compilare un inutile questionario, il quale, spedito per racc. r.r. alla Questura, sarà gettato in qualche armadio ad attendere di essere mandato al macero.

Chi vuole costringere il contribuente onesto, con melliflui messaggi in puro stile mafioso, ad aderire al concordato adesivo, che premia coloro che hanno denunciato e pagato poco in confronto a coloro che hanno denunciato e pagato quanto dovuto.

Chi costringe il cittadino a spendere qualche decina di biglietti da mille ogni volta che vuole essere sicuro che la sua lettera giunga a destinazione in tempi commercialmente accettabili.

Chi chiede al contribuente di medie capacità contributive di pagare: a) L. 7.300.000 di tassa della salute; b) circa altri tre milioni per un'assicurazione che gli consenta di non essere ospitato nei poco confortevoli corridoi dei nostri nosocomi; c) di tasca propria tutte le visite ambulatoriali, le medicine e gli esami diagnostici; d) le consuete e gravose imposte sul reddito per ripianare i debiti del Servizio Sanitario Nazionale.

Ma chi è Chi?

C.D.

mati, del Pool!!!

L'attività dei P.M. a norma del nuovo Codice di Procedura Penale ha assunto sempre più un rilievo investigativo e quindi non vi sarebbe nulla di strano se si giungesse alla separazione delle carriere da quella dei Giudici, anzi anche se non facesse più parte della Magistratura.

Una ulteriore considerazione. Lo scopo dell'attività dei PM è quello di scovare

IL DIRETTORE

Caro Direttore,

Affrontare il problema della "crisi della Giustizia" è cosa inutile se non si considera l'aspetto in senso riformatore.

Per il settore della procedura civile non sono bastevoli le limitate riforme ma occorrono visioni globali:

"siamo anche disposti a mutare istituzioni secolari".

Così affermava il Ministro

della Giustizia in un

discorso avvenuto nel 1968 dopo

la considerazione che: "l'arretratezza del diritto può essere solo figlia di quel malinteso conservatorismo giuridico che è il culto della forma, importa aver cura di ciò che è essenziale...".

Come in tutte le cose la troppa lunga inerzia fa marcire e sfascia e che ciò avvenga nei confronti del tema "Giustizia" rappresenta uno scadimento della capacità dell'essere liberi; vi contrasti un movimento capace di elevare la voce di tutti gli operatori del diritto e perché lo Stato ristabilisca efficienza al pubblico interesse.

Mario Giannetta

Caro Mario,
in quello che dici e scrivi c'è sempre un "non so che" di profetico. Spero che quanto da Te auspicato porti, almeno per ora, la classe forense ad una attenta ed approfondita riflessione.

Caro Direttore,

non c'è nulla di nuovo. Forse il disagio si è un poco aggravato, ma gli Avvocati "riconoscono e continuano a protestare le condizioni difficili!".

Sfogliando il "Monitore dei Tribunali", 1924, si può leggere:

"Lo scarso numero di magistrati assegnato a vari collegi ha determinato un gran disagio nel funzionamento della giustizia. Le constatazioni sono all'ordine del giorno. A guisa di saggio si può riferire il testo d'un verbale d'udienza del Tribunale di Messina, del seguente tenore:

Chiamata la causa segnata al n. 247 d'ordine tra Cardia e Perroni Paladini, i procuratori delle parti fanno istanza perché la causa stessa passi in decisione. Simile istanza viene fatta per altre 46 cause.

Il Tribunale, considerato che essendo adibiti al ramo civile soltanto quattro giudici, oltre il presidente, mentre degli altri cinque, tre sono adibiti al ramo penale e due all'ufficio d'istruzione e che assegnando a decisione una media di 12 cause ad ogni udienza, come è stato fatto oggi, ne segue che ad ogni giudice si dovrebbe assegnare quasi una causa al giorno ed è materialmente impossibile assegnarne un numero maggiore, rinvia tutte le cause che non possono essere spedite in questa udienza alla prossima con riserva di ripartirle poi alle udienze successive secondo occorra.

Gli avvocati presenti, a mezzo dell'avv.to Pettini, pur riconoscendo le condizioni difficili ed anormali in cui si trova il Tribunale, protestano contro il sistema che si vuole adottare, di

limitare cioè il numero, delle cause che è possibile passare in deliberazione, sistema che oltre ad essere illegale, riesce di gravissimo pregiudizio agli interessi delle parti e del foro, ed insistono perché siano poste in deliberazione tutte quelle cause per le quali in ogni udienza se ne farà richiesta.

Chiedono copia del verbale. Il Tribunale dichiara che non è il caso di ritornare sul provvedimento preso.

Del che il presidente".

Massimo Asdrubali

Passato, presente e futuro. I primi due sono deludenti e progressivamente peggiorativi, il terzo è un'incognita.

Caro Direttore,

Ti trasmetto la massima dell'importante sentenza 22.11.1994, n. 9871, delle Sezioni Unite del Supremo Collegio.

Come rileverai la sentenza è importante perché da un lato ha risolto il contrasto emerso in varie decisioni delle Sezioni semplici e dall'altro ha incisivamente innovato in materia possessoria.

1°) - DISTANZE LEGALI -

La sentenza in oggetto stabilisce che ove il Comune sia privo di un piano regolatore generale, ovvero essendone provvisto non disciplini le distanze da rispettare nelle costruzioni dei fabbricati, tornano applicabili le norme previste dall'art. 17, L. 6.8.1967 n. 765.

I precedenti pronunciati delle Sezioni semplici limitavano invece l'applicazione dell'art. 17 della L.n. 765/67 solamente nella predetta seconda ipotesi, mentre in mancanza di regolamento edilizio era stato ritenuto applicabile l'art. 873 c.c..

Le Sezioni Unite hanno risolto una volta per tutte le precedenti oscillanti interpretazioni enunciando il principio sopra riferito.

2°) - AZIONE A DIFESA DEL POSSESSO -

La sentenza in questione afferma senza mezzi termini come la tesi, benché radicata nella giurisprudenza di merito e della stessa Corte, secondo la quale per l'azione possessoria è richiesta la ricorrenza dell'animus turbandi, deve essere abbandonata non trovando alcun riscontro né nella norma dell'art. 1170 c.c. né in quella dell'art. 1168 c.c., che non fanno riferimento alcuno, in subiecta materia, all'elemento psicologico.

Riporto testualmente dalla motivazione: "L'esclusione dell'animus turbandi dal concetto di molestia (e dell'animus spoliandi da quello di spoglio) non significa, però, che l'atto di turbativa (o di spoglio) manchi di un requisito psicologico. Questo, infatti, sussiste e deve ravvisarsi nel dolo o nella colpa, giacché, come questa Corte ha altre volte affermato, la molestia e lo spoglio costituiscono atti illeciti che ledono il diritto soggettivo del possessore alla conservazione della disponibilità materiale della cosa e obbligano chi li commette al risarcimento del danno".

Per concludere, quindi, per aversi molestia possessoria devono coesistere con l'elemento materiale anche il dolo o la colpa, la cui prova, in base ai principi generali incombe su chi propone la domanda di manutenzione o di spoglio; il Giudice, da parte sua valuterà e statuirà sull'esistenza e sulla gravità dell'elemento soggettivo.

Franco Offrec

Ti ringrazio per le importanti segnalazioni e Ti invito a continuare in questa Tua opera così importante non solo per l'aggiornamento culturale dei colleghi lettori ma anche per il prestigio del nostro bimestrale.

RISPONDE

Caro Direttore,

l'amico Giannetta mi ha fatto leggere, in anteprima, il suo intervento sulla crisi della giustizia, pregandomi di dire qualcosa anch'io sullo scottante argomento. Da dire, purtroppo, vi è ben poco. Bisognerebbe "fare", oramai, perché i guai sono arrivati ad un livello di assoluta intollerabilità.

Riforme, va bene. Ma se le riforme si fanno, e si impongono, senza creare le strutture necessarie (costino quello che costino), ossia mantenendo immutata la vecchia struttura, già insufficiente, avremmo il famoso gioco della coperta troppo corta.

Dagli anni 70 ad oggi, di riforme principali ve ne sono state tre: rito del lavoro, nuovo codice di procedura penale, nuovo codice di procedura civile con annesso giudice di pace. Tutte sono state fatte con un sacro dogma: il numero dei giudici non si tocca. Risultato: tre corsie preferenziali, una per le cause di lavoro, una per le sezioni penali, una per le cause civili di nuovo rito. Ed ecco che le cause civili di vecchio rito, le quali ammontano alla bazzecola di circa 3 milioni, sono arrivate (nel 1996) all'allegra traguardo del 2001. Cioè ai rinvii, da un'udienza all'altra, da due a cinque anni. Questo perché i giudici che vi sono addetti si sono via via ridotti: prima per specializzarsi in diritto del lavoro ed aiutare i lavoratori, poi per permettere la ristrutturazione delle procure della Repubblica in sede penale, infine per iniziare le cause di nuovo rito sotto i migliori auspici.

Ma, almeno, funzionassero le corsie preferenziali! Neppure questo si può dire.

Le cause di lavoro e quello di nuovo rito, dopo un esordio abbastanza confuso, stanno rivelando la loro inadeguatezza a risolvere i problemi, che via via, nell'applicazione pratica, si presentano, e sono poi gli stessi di sempre. I rinvii cominciano ad allungarsi, e presto saremo al punto di prima.

Quanto al processo penale, siamo al caos più completo:

- i dibattimenti durano dieci volte di più di quelli anteriori al 1989;

- l'enorme massa delle notizie di reato, suddivisa su non più di 300 procure (accentrate nelle città principali) costringe i magistrati a scelte, quasi sempre opinabili, per portare avanti in modo schizofrenico un piccolissimo numero di casi e congelare tutti gli altri;

- la criminalità comune fa festa, controllando e rendendo invivibili interi quartieri;

- altri criminali fingono di "pentirsi" e diventano protetti di Stato, dedicandosi alla delazione ed alla calunnia nella più totale impunità;

- quattro grandi regioni dell'Italia Meridionale sono soggette a leggi eccezionali, che colpiscono indiscriminatamente, nella libertà e nei beni, colpevoli e innocenti;

- i diritti della difesa, che gli autori della riforma volevano esaltare, sono sistematicamente conculcati.

Bisogna "fare", e subito.

Sull'Eco di Bergamo il sottoscritto ha ricordato come, da almeno ven'anni, sia stata proposta una grossa ed automatica infornata di avvocati, che accettino di servire lo Stato come magistrati, abbandonando la professione legale e venendo inquadrati nell'Ordine giudiziario con grado decoroso e giusta retribuzione.

Si sa che si oppongono due categorie: i magistrati di carriera, per spirito corporativo, e i politici, perché hanno deciso, da sempre, di non spendere per la Giustizia più dell'uno per cento del

bilancio statale. Queste opposizioni devono cadere. Altrimenti, bisognerà ribaltare il famoso detto del mugnaio prussiano ("vi sono pure dei giudici a Berlino"), e constatare che in Italia non vi è più giustizia. Né a Roma, né a Bergamo, né a Roncobilaccio.

Adesso è di moda lo slogan: "il giudice unico, monocratico, risolverà tutto". Attenzione. Può anche darsi, in effetti, che abolire o ridurre la collegialità di certe decisioni consegua il vantaggio di eliminare doppioni superflui. Però:

a) non deve essere questo un comodo alibi (e temo che lo sia) per opporsi al raddoppio - almeno - degli organici di magistrati e dipendenti della Autorità Giudiziaria, spendendo quello che c'è da spendere, e "tagliando" le valanghe di cose inutili che sono attribuite alla Pubblica Amministrazione;

b) bisogna garantire il cittadino dagli errori colposi e dagli abusi dolosi dei "giudici unici", negando l'automatica esecutività delle loro sentenze, e statuendo a loro carico una responsabilità ferrea, da valutarsi subito, in sede di giudizio di appello, con sanzioni amministrative commiate in caso di errori di media gravità, e condanna generica al risarcimento ove gli errori siano particolarmente gravi o sconfinino nel dolo. Il "partito dei giudici" (per concludere) deve autosciogliersi. Il giudice, soggetto solo alla legge, tornerà ad essere quello che è sempre stato, perfino in tempo fascista: il baluardo della legalità e dell'imparzialità.

Cordiali saluti

Franco Malnati

Si hai ragione, bisognerebbe proprio "fare" e le tue considerazioni-consigli, con particolare riferimento allo slogan: "il giudice unico, monocratico risolverà tutto", sono davvero interessanti. Il problema è che non so "chi" bisognerebbe che facesse; subentrerebbero allora considerazioni politiche che ci porterebbero troppo lontano.

Egregio Direttore,

sono abbonato ad una rivista degli Avvocati di Genova e Ti allego l'Ordine di Servizio emessa dal Tribunale di Genova.

Sai bene, e ne siamo informati tutti, come sia l'andamento qui a Bergamo e tanto Ti allego per portare a Tua conoscenza che nelle altre città le cose funzionano meglio di quanto funzionino a Bergamo.

Gradisci i miei cordiali saluti

Franco Carnazzi

Non ritengo di poter condividere la Tua lapidaria conclusione.

L'amministrazione della Giustizia ha problemi e funziona in modo vergognoso in ogni più piccolo anfratto della Nazione.

Depositerò l'Ordine di Servizio del Tribunale di Genova, da Te gentilmente inviati, presso la sede del nostro Sindacato, affinché ogni collega ne possa prendere visione.

Considero, comunque, che il predetto documento non possa assurgere a prova inconfutabile di una maggiore funzionalità ed efficienza degli altri fori rispetto al nostro. Come si dice: "non è tutto oro quello che luccica".





CON IL PATROCINIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO



FIAP - CON EDILIZIA



APPE

FIMAA - ASCOM

LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI

DI BERGAMO E PROVINCIA

1996

**Prenotate la Vostra copia telefonando
al n° 035/24.78.08 - Fax 035/23.06.06**

*Rilevato dalla commissione Borsino del Collegio Agenti Immobiliari Professionali di Bergamo in collaborazione
con: Camera di Commercio, Associazione Provinciale Proprietà Edilizia, Associazione Commercianti*

- Quotazioni città, quartiere per quartiere.
- Quotazioni della provincia, paese per paese.
- Censimento della popolazione di Bergamo e provincia.
- Testo integrale della legge 39/89 e regolamento di attuazione.
- Elenco agenti immobiliari abilitati dalla Camera di Commercio di Bergamo.

Interessi e termine di prescrizione quinquennale

L'art. 2948 del codice civile al punto n. 4 stabilisce che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi.

In base ad una interpretazione ermeneutica - sistematica, la giurisprudenza ritiene che, essendo l'articolo in commento norma eccezionale (anche in relazione alla deroga espressa al principio *accessorium sequitur* nella stessa contenuto), richiede imprescindibilmente che gli stessi debbano, per fruire del termine prescrizione breve, condividere il connotato della periodicità comune agli altri crediti elencati nell'intero art. 2948 e - come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza - non può esservi prestazione dovuta periodicamente se non con riferimento ad un rapporto in cui l'obbligo della periodicità sia preventivamente sorto, perduri e sostenga ogni singola prestazione futura.

Criterio informatore della disciplina dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore delle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa debendi (ad esempio interessi relativi alla retribuzione o ad altri emolumenti), restando escluse dalla previsione legale quella derivante da un debito unico rateizzato in più versamenti (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1994 n. 1110)

Il proprio della fattispecie di cui all'articolo in commento è dunque costituito in primo luogo dalla periodicità degli interessi ed in secondo luogo dall'autonomia degli stessi rispetto al credito principale cui essi accedono.

Con riguardo alla prescrizione, l'accessorietà caratteristica degli interessi cede all'autonomia se il debito degli interessi ha scadenza diversa da quella del debito principale; se la scadenza è uguale per entrambe le obbligazioni o è identico il giorno dal quale entrambe possono farsi valere trova applicazione il termine ordinario di prescrizione e non quello breve. Perchè dunque il disposto dell'art. 2948 n. 4 possa applicarsi è necessario che gli interessi costituiscano obbligazioni autonome e che il requisito dell'autonomia sia connesso al requisito della periodicità, con scadenza annuale o infrannuale.

Ove gli interessi accedono ad un debito principale da regularsi in una unica soluzione (ad esempio prezzo di vendita o corrispettivo per opere eseguite in forza di contratto d'appalto), la disciplina in oggetto può trovare applicazione solo in presenza di parti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli suddetta periodicità.

All'obbligazione degli interessi, che non abbia scadenza periodica o infrannuale, non si applica la prescrizione quinquennale (Cass. civ., 11 gennaio 1986 n. 103).



Monica Baranca

FORNITORE
UFFICIALE
ATLANTA B.C.



MOTORAMA *bike*

La boutique

delle due ruote

Velocifero dispone
di una ricca
dotazione di serie

Cruscotto in radica




Una sfida dunque, al mercato,
alle mode, alle forme, al design.
Un marchio e una tendenza
fuori dal tempo,
per liberare i piaceri
dell'immaginario.

Doppio fanale
anteriore

Centro Scooter e MTB

Via SS. Maurizio e Fermo, 5 - Bergamo - Tel. 035/23.60.90 - Fax 035/27.12.34

L'Angolo della poesia



L'impossibile

Vorrei vincere il sole e la luna,
coglierli con le stelle, nel cielo buio
come fragole e viole o gardenie o gigli
o gemme ricche di riflessi e vinte,
dalla mia avida mano,
tesa a strapparli dalla loro dimora,
ma ciò non è possibile.

E' solo un desiderio ingigantito
da un inutile che sa di nulla,
un impossibile di cellule pazze
che danzano con delirio,
agli orli di un sogno che si spande
nell'ora della rugiada estiva

Mario Giannetta

In votis

Mi piacerebbe di morire
dopo ottenuto da un fratello giudice
per un fratello in pena
la parola che assolve o che perdona.

O forse più mi piacerebbe
al carcere morire
dopo una mia parola di fratello
ad un fratello in pena.

Ubaldo Riva

Graffito

Ho vista l'altro giorno in via Borfuro,
tracciata con lo spray colore lilla,
una scritta di senso non oscuro
ch'era di moda quando... ero balilla;
sazio oramai di slogan, demenziali
demagogici a un tempo e reazionari,
di messaggi aggressivi, micidiali,
blasfemi, velleitari, temerari,
m'è sembrata del tutto naturale,
al mondo intero diretta e destinata,
un poco strafottente ma imparziale
ed a misura d'uom confezionata.
Una trappola ingenua ed innocente
in cui si casca senza farsi male,
tesa da un biricchino sorridente,
quasi un ammonimento, una morale.
Di certo stava lì per ricordare
a chi, più o meno, ha gli anni miei,
e li ha trascorsi facendosi imbrogliare
da demiurghi bugiardi e manichei,
la nostra poco allegra condizione:
ribadendo dal muro in manoscritto
una condivisibile opinione;

"Fesso chi legge", questo c'era scritto.

Eugenio Ginoulhiac

Desiderata

Ora ascolta la saggezza del
saggio.

Va serenamente tra il rumore e la
fretta, e ricorda quanta pace ci
può essere nel silenzio.

Nei limiti del possibile, senza
doverTi abbassare, sii in buoni
rapporti con tutti.

Di la Tua verità con calma e
chiarezza; ascolta gli altri, anche
se noiosi e gli ignoranti, anche
loro hanno una storia da
raccontare.

Evita le persone assordanti e
aggressive, esse opprimono lo
spirito.

Se Ti paragoni agli altri, corri il
rischio di far crescere in Te
orgoglio e acredine, perché
sempre ci saranno persone più
in basso o più in alto di Te.

Gioisci dei tuoi successi così
come dei Tuoi progetti.

Conserva l'interesse per il Tuo
lavoro, per quanto umile, è ciò
che realmente possiedi nelle sorti
mutevoli del tempo.

Sii prudente nei Tuoi affari
perché il mondo è pieno di
inganni. Ma fa che questo non
accechi la tua capacità di distin-
guere le virtù; molte persone lot-
tano per grandi ideali, e la vita è
ovunque piena di eroismo.

Sii te stesso.

Soprattutto non fingere negli
affetti e non essere neppure
cinico nei confronti dell'amore,
perché a dispetto di tutta l'aridità
e le disillusioni esso è perenne
come l'erba.

Accetta con benevolenza gli
insegnamenti che derivano dagli
anni, lasciando serenamente le
cose della giovinezza.

Coltiva la forza dello spirito per
proteggerTi dall'improvvisa
sfortuna e non angustiarti con
cupe fantasticherie.

Molte paure nascono dalla
stanchezza e dal sentirsi soli.
Al di là di una sana disciplina,
sii mite con te stesso.

Tu sei un figlio dell'universo,
non meno degli alberi e delle
stelle, è tuo diritto essere qui.

E che ti sia chiaro o no, non vi
è dubbio che l'universo si stia
rivelando a te come dovrebbe.

Perciò sii in pace con Dio,
comunque tu lo concepisca, e
quali che siano stati i tuoi
travagli e le tue aspirazioni,
conserva la pace la tua anima
pur nella rumorosa confusione
della vita. Con tutti i suoi
inganni, i lavori ingrati e i sogni
affranti, è pur sempre un mondo
stupendo. Sii allegro. Fa di tutto
per essere felice

(Anonimo)

Ritorno a Bergamo

Ecco stagliarsi in fondo i monti
fumidi d'azzurro.

Eccoli d'appresso,
spremersi di verde
ed assisa ai loro piedi:
Bergamo.

Bergamo vecchia!
Immensa nave
dagli alti bordi
ingemmati di verdi ippocastani,
dalle superbe
ciminiere spente,
dai ponti occhiuti
variamente dipinti,
ancorata alla dàrsena
dei suoi colli, a specchio
sopra un mare senz'acqua;
incagliata
tra grigio-rosse carene rovesciate
per antico naufragio.

Carlo Longhi

L'angolo del passato

Il ricordo è fonte di ricchezza; assumerne i valori è portare beneficio a noi stessi

Parliamo dell'Avvocato Alessandro Musitelli

Nacque a Bergamo il 26 febbraio 1897 dall'Avv. Fermo e da Clementina Bertuletti, figlia dell'Avv. Saverio Bertuletti.

Studiò al Collegio S. Alessandro ed al Liceo Paolo Sarpi. Frequentò, poi, la facoltà di giurisprudenza presso l'Università di Genova e si laureò, a pieni voti e lode, il 5 luglio 1919, discutendo una tesi in diritto della navigazione.

Superati gli esami, fu iscritto all'albo dei Procuratori Legali il 20 Dicembre 1919 ed a quello degli Avvocati il 24 Marzo 1926.

Esercì la professione nello studio del padre, dedicandosi quasi esclusivamente alla materia civile, con passione e tenacia, non senza forte vigore polemico.

Si sposò nel 1921 con Giannina Maschio, recentemente scomparsa, dalla quale ebbe due figli: Gabriella, dedicatasi alla professione medica, e Gianfermo, che lo seguì nell'avvocatura. Insofferente dei soprusi



avv. Alessandro Musitelli
(1897 - 1975)

e delle ingiustizie, fu strenuo oppositore del regime, che lo emarginò e lo fece oggetto di persecuzione. Nel periodo della Resistenza, per evitare la cattura e la deportazione, si rifugiò in montagna, a Bani d'Ardesio, dove, poi, volle essere sepolto. Svolse con passione e dedizione anche gli incarichi pubblici che, nel secondo dopoguerra, gli furono conferiti. Fece parte del Consiglio d'Amministrazione della Misericordia Maggiore, occupandosi particolarmente dell'Istituto Musicale Donizetti, e fu membro della Giunta Provinciale Amministrativa.

Appassionatissimo della montagna, ed essa dedicò la maggior parte del suo tempo libero. Fece parte del Consiglio della Sezione del Club Alpino Italiano, di

Bergamo e ne fu, anche, Vice Presidente, interessandosi, in modo particolare, alla tutela della flora alpina. Il 31 Agosto 1975 un male inesorabile stroncò la sua forte fibra di montanaro.

Le utopie e la realtà

Riordinando la libreria nel mio studio, tra i tomi di diritto, di tecnica, di sociologia, ricordi di anni - ahimè - passati da un po' di tempo, ho ritrovato un piccolo libricino che si perdeva tra l'imponenza dei suoi vicini di scaffale.

Con una certa curiosità guardai il titolo, scritto sulla sua copertina di cartone da pochi soldi: "Appunti di Tecnica sindacale" l'autore Alberto Bastia.

Fu una delle persone che mi introdusse nell'esperienza della vita sindacale. Vita che pratico da più di cinque lustri. La data della sua edizione: il 1954.

Incuriosito, ed un po' intenerito da quella piccola pubblicazione, iniziai a leggerne alcuni passi.

E man mano che scorrevo le pagine ormai ingiallite, mi accorgevo che quanto l'autore scriveva allora, in quella forma aulica ormai desueta, trovava ancora oggi, alle soglie del duemila, una immutata freschezza ed attualità.

Attualità, in quanto in esso si tentava di dare risposte a domande che ancora oggi mi vengono poste dai giovani che sono in procinto di lasciare i banchi di scuola per entrare nel mondo del lavoro e delle professioni, o da coloro che ne sono appena entrati.

Essi riguardano: che cosa è nei fatti il Sindacato, quali sono le sue origini, le sue idealità, a cosa serve, in estrema sintesi, essere nel Sindacato.

L'autore, riportando la legge sindacale francese del 12 marzo 1920, afferma: "I sindacati sono associazioni formate da persone che esercitano la medesima professione ed hanno per oggetto esclusivo lo studio e la difesa di comuni interessi economici, industriali, professionali, commerciali ed agricoli".

Poi, con la lucidità per quei tempi, partendo dalla teoria marxista di lotta di classe, introduceva un altro concetto, allora davvero rivoluzionario: la collaborazione di classe.

Concetto che, secondo l'autore, implica un'impostazione sociale (e pertanto anche sindacale) eminentemente "attiva": collaboratore infatti significa agire, sia pur in linea autonoma, in ordine ad un fine, ad un obiettivo comune.

La collaborazione ammette, anzi, prevede la possibilità che si manifestino contrasti, divergenze, punti di discordia, ma impone lo sforzo di appianare, con opera di reciproco sacrificio e nel maggior grado possibile, tutto quello che può ostacolare l'intesa.

Dentro questi concetti sta la base del messaggio sindacale.

Messaggio ancora oggi valido, che trova, nonostante tutto, ancora consensi.

Unità tra appartenenti alla stessa professione; disponibilità a confrontarsi con altri per raggiungere fini comuni; solidarietà tra i lavoratori; democrazia al proprio interno, sono valori oggi forse più validi di ieri.

Questo considerando quanto abbiamo vissuto e quotidianamente viviamo.

La classe dirigente del paese, sta dando fondo alla propria credibilità. Il senso dello stato non è mai stato a livelli così bassi.

Da questo ne deriva un rifiuto all'impegno di cimentarsi per obiettivi comuni.

L'edonismo, imperante come idolo effimero, trova facile spazio nei giovani ai quali, forse, non abbiamo saputo dare valori per cui valga la pena "spendersi".

Partiti storici sono spariti... Altri, appena subentrati, stanno ripropo- nendo "cose" già viste.

Le scelte per le quali la gente opta non sono finalizzate in positivo, cioè per cosa una persona ha fatto o propone di fare, ma in negativo, contro la persona, le sue idee.

In questo mare in tempesta il Sindacato ha operato e sta operando.

Con tutte le difficoltà e le contraddizioni di chi non può considerarsi in un limbo asettico, in un'oasi felice.

Ma che vivendo anche al proprio interno le tensioni e le difficoltà del momento, sa ancora proporre un messaggio positivo.

Sa porsi ancora oggi con validità come elemento aggregante, come soggetto propositivo, come soggetto di tutela.

E questo ruolo, questo coraggio civile di non tirarsi indietro, fortunatamente ha fatto sì che nonostante tutto esso continui a trovare consensi.

Forse da questa aggregazione di persone che lavorano in tutti i campi, nelle diverse responsabilità o professioni, può scaturire una forza che aiuti il Paese a superare le attuali difficoltà.

Alcuni dei miei interlocutori dicono che questa è utopia.

Ma da utopie sono nate situazioni che hanno fatto grandi persone, popoli, nazioni.

Più saremo a credere in questa utopia, prima essa potrà diventare realtà.

Enzo Scolà

(Segretario Generale Fabi - Bergamo)

CON EDINORD PUOI ARRIVARE IN TUTTA ITALIA.

Bresciaoggi

Il quotidiano di Brescia e provincia
86.000 lettori *
16.000 copie diffuse **
EDIZIONI BRESCIA S.p.A.

L'Arena

Il quotidiano di Verona e provincia
311.000 lettori
54.191 copie diffuse
SOCIETA' EDITRICE ATHESIS S.p.A.

IL GIORNALE DI VICENZA

Il quotidiano di Vicenza e provincia
281.000 lettori
45.128 copie diffuse
SOCIETA' EDITRICE ATHESIS S.p.A.

ALTO ADIGE

Corriere delle Alpi

Il quotidiano di Trento e Bolzano
254.000 lettori
42.909 copie diffuse
SETA S.p.A.

IL MULTIMEDIA PIEMONTE

I giornali bisettimanali e settimanali del Piemonte
1.088.400 lettori totali *
329.200 copie diffuse **

la Nuova

Venezia
MESTRE E TERRAFERMA
Il quotidiano di Venezia e provincia
90.000 lettori
11.868 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

la tribuna

di Treviso
Il quotidiano di Treviso e provincia
121.000 lettori
18.712 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

Dolomiten

Il quotidiano in lingua tedesca dell'Alto Adige
153.000 lettori
32.353 copie diffuse
ATHESIS

PREALPINA

Il quotidiano di Varese e provincia
200.000 lettori *
37.000 copie diffuse **
SOCIETA' EDITRICE VARESINA S.p.A.

Corriere Alpi

Il quotidiano di Belluno e provincia
50.000 lettori *
10.000 copie diffuse **
SETA S.p.A.

Torino

in Repubblica
156.000 lettori
26.557 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

il mattino

di Padova
Il quotidiano di Padova e provincia
203.000 lettori
32.353 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

la Sentinella del Canavese

Bisettimanale di Ivrea
87.000 lettori *
23.500 copie diffuse **
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

Milano

in Repubblica
382.000 lettori
79.413 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

IL LAVORO

Supplemento di Repubblica per Genova e la Liguria
148.000 lettori
37.440 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

GAZZETTA DI MANTOVA

Il quotidiano di Mantova e provincia
182.000 lettori
36.742 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

la Provincia

PAVESE
Il quotidiano di Pavia e provincia
167.000 lettori
27.248 copie diffuse
EDITRICE E.A.G. S.r.l.

La Provincia

Quotidiani di Cremona
Il quotidiano di Cremona e provincia
123.000 lettori *
22.970 copie diffuse
SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.p.A.

il Centro Marche

Il quotidiano delle Marche
50.000 lettori *
10.000 copie diffuse **
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

la Nuova Ferrara

Il quotidiano di Ferrara e provincia
82.000 lettori
11.000 copie diffuse **
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

IL TIRRENO

Il quotidiano della Toscana occidentale
576.000 lettori
93.809 copie diffuse
EDITORIALE IL TIRRENO S.r.l.

Bologna

in Repubblica
301.000 lettori
58.142 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

GAZZETTA DI MODENA

Il quotidiano di Modena e provincia
108.000 lettori *
11.352 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

GAZZETTA DI REGGIO

Il quotidiano di Reggio Emilia e provincia
129.000 lettori
14.884 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

LA NUOVA

Giorno Sardegna
Il quotidiano della Sardegna
414.000 lettori
65.684 copie diffuse
EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.p.A.

Firenze

in Repubblica
303.000 lettori
58.970 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

il Centro

GOVERNANO DELL'ABRUZZO
Il quotidiano dell'Abruzzo
234.000 lettori
27.715 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

Napoli

in Repubblica
253.000 lettori
48.797 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

Roma

in Repubblica
536.000 lettori
120.603 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

Quotidiano

di Lecce, Brindisi e Taranto
Il quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto
220.000 lettori
21.581 copie diffuse
EDISALENTO S.r.l.

**PRESSO I NOSTRI SPORTELLI SI PRENOTANO SPAZI
SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI LOCALI D'ITALIA.**

**EDINORD - Via Clara Maffei, 6
Tel. 23.19.30 - Fax 23.06.06 - BERGAMO**

amc

AVANZONIC S.p.A.

Super Parties

a cura di Paolo Corallo

- RISOLUZIONE CONTRATTO -

- RESTITUZIONE SOMME E RISARCIMENTO DANNI -

“Il contratto di leasing va considerato estinto per impossibilità sopravvenuta, qualora si sia verificato un fatto estraneo - nel caso di specie sequestro penale - (c.d. «factum principis»), non imputabile alle parti del contratto, che abbia determinato la sottrazione (a cui va evidentemente equiparata per analogia l'ipotesi codicistica del perimento) in costanza di contratto e dunque prima dell'acquisizione o della rinuncia da parte del locatario.

Rileva il Collegio come, sia con riferimento al contratto oggetto di esame sia in applicazione dei principi usualmente utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di leasing finanziario, il rischio «de quo» permanga a carico dell'utilizzatore”.

[Il Tribunale ha evidenziato, sotto il primo profilo, che il negozio stipulato “inter partes” testualmente sancisce a carico del locatario l'impossibilità di utilizzazione totale o parziale del bene locato, anche per caso fortuito o di forza maggiore; ed ancora l'assunzione, da parte del locatario, della totalità di rischi dipendenti anche da caso fortuito o di forza maggiore, connessi alla detenzione, alla circolazione ed all'impiego del bene locato.

Tali clausole sono state specificatamente approvate dal locatario e sono, di conseguenza, vincolanti per il medesimo, anche con riferimento alla forza maggiore (nel cui ambito rientra anche il “factum principis”). Il Collegio ha, inoltre, precisato, sotto il secondo profilo, che il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi intorno alla figura del leasing finanziario ha seguito differenti linee di pensiero. Con particolare riferimento alla giurisprudenza, infatti dapprima l'indirizzo dominante ha assimilato tale figura ai contratti di durata (cfr. Cass. Sez. I 6.5.1986 n. 3023; Cass. Sez. I 26.11.1987 n. 8766).

Successivamente si è ritenuta applicabile la normativa della vendita con riserva di proprietà, in via analogica, ove si fosse trattato di leasing cosiddetto traslativo (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. Un. 7.1.1993 n. 65).

Il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie non v'è dubbio che il leasing, previsto e voluto dalle parti, sia riconducibile a quello traslativo; ma dall'applicazione analogica a tale negozio, della disciplina in tema di riservato dominio, discende anche l'assunzione del rischio a carico del compratore, fin dal momento della consegna (art. 1523 c.c.).

Il Collegio ha, del resto, precisato che non è possibile non considerare, sul piano fattuale, che è l'utilizzatore a prendere normalmente contatto con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto ed a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, sicché manca per quest'ultimo qualunque possibilità di controllo anche in ordine, come nel caso di specie, alla liceità di documenti inerenti all'acquisto del fornitore (cfr. Cass. 19.5.1991 n. 557).

In definitiva si è considerato che l'ipotesi in esame non appare dissimile dall'ordinaria richiesta di un mutuo ad un Istituto Bancario, il quale lo concede e ne ha diritto alla restituzione, a prescindere dal perimento del bene].

Tribunale di Bergamo - Sez. I° Civile - Sentenza del 9.6.1994. Giudice Estensore Dott. Mauro Mocchi. Causa Civile n. 4753/89 R.G.

- VIOLAZIONE DISTANZE LEGALI -

“La distanza legale che va doverosamente tenuta in considerazione, in caso di mancata integrazione da parte di un efficace regolamento edilizio comunale, è quella stabilita dall'art. 873 cod. civ. che è applicabile non solo alle distanze fra gli edifici ma anche a quelle fra i singoli edifici ed il confine (cfr. Cass. Sez. II 21.8.1985 n. 4456)”.

[Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di demolizione, poiché il difetto costituito a distanza non legale, secondo il disposto dell'art. 873 cod. civ.

il fabbricato interessato era, infatti, posto - come risultava dalla C.T.V. - a mt. 2,50 dal confine. Tale distanza risultava inferiore alla distanza minima richiesta dal regolamento edilizio comunale, mai peraltro entrato in vigore, che il Consulente Tecnico ufficiale avrebbe voluto assumere come termine di riferimento, ma che la giurisprudenza ritiene assolutamente irrilevante, fino all'approvazione amministrativa (cfr. Cass. Sez. Un. 8.3.1993 n. 2759).

Il Tribunale ha, di conseguenza, ritenuto violato nella fattispecie il limite legale di mt. 3 (art. 873 cod. civ.) dal confine ed ha, altresì, affermato l'impossibilità per il convenuto di invocare il principio della prevenzione (cfr. Cass. Sez. II 6.5.1987 n. 4208)].

Tribunale di Bergamo - Sez. I° Civile - II Sentenza del 16.3.1995. Giudice Estensore Dott. Mauro Mocchi. Causa Civile n. 1617/85

- RISARCIMENTO DANNI - PAGAMENTO SOMMA -

“L'errore di lettura dell'esame da parte dell'ecografista e la conseguente mancata (colposa) informazione della paziente circa la malformazione del nascituro, sono fonte di responsabilità diretta del sanitario e dell'Ente Ospedaliero, nel quale egli era organicamente inserito.

La predetta mancata informazione ha escluso in radice la possibilità della paziente di interrompere la gravidanza, invocando il disposto di cui all'art. 6 lett. b) legge 22.5.1978 n. 194.

L'errore del sanitario ha troncato sul nascere qualunque possibilità di scelta e di autodeterminazione della paziente, precludendole così una volta per tutte l'esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge. Nell'ipotesi “de qua”, il danno ingiusto è consistito pertanto non solo nella violazione del dovere di informazione ma anche nel non aver posto l'attrice nelle condizioni di avvalersi di un diritto in astratto, a prescindere dall'accertabilità concreta delle sue possibilità di esercizio.

Il relativo pregiudizio, che è ad un tempo contrattuale ed aquiliano, incidendo tanto sulla prestazione in sé e per sé considerata quanto sul principio generale del “neminem laedere”, deve essere perciò risarcito non solo ai sensi dell'art. 1225 cod. civ. ma anche secondo l'art. 2043 cod. civ.”.

[Il Tribunale ha precisato che nella presente fattispecie il nascituro era desiderato ma, com'è ovvio, la legittima aspettativa dei genitori (e dunque, non solo della donna) consisteva nella nascita di un figlio sano. Pertanto, la violazione dell'obbligo di informazione

- come conseguenza ineluttabile dell'errore di lettura dell'ecografista - ha impedito nei fatti che la paziente potesse consultarsi col marito (come avviene d'ordinario nell'ambito di un rapporto di coppia consolidato attraverso il vincolo matrimoniale) e magari verosimilmente procedesse ad ulteriori accertamenti (fra cui ecografie più particolareggiate, che avrebbero potuto evidenziare anche ulteriori malformazioni non riconoscibili dai primi referti), in esito ai quali ella avrebbe potuto responsabilmente esercitare la scelta.

In definitiva, ad avviso del Collegio, non è stata violata la “ratio” della legge n° 194/78 ma piuttosto è stata elisa l'astratta facoltà di ricorrere ad essa, con la conseguenza che è vano discutere “ex post” se sussistesse o non sussistesse il grave pericolo alla salute psico-fisica dell'attrice e se dunque vi fossero o no le condizioni legittimanti il ricorso all'aborto terapeutico.

Sempre ad avviso del Tribunale per quanto sia evidente come non possa essere fatto carico al sanitario di aver causato la malformazione genetica del nascituro, è altrettanto indiscutibile che la violazione del dovere informativo ha consegnato alla vita una persona con gravi anomalie fisiche ed ha condizionato, per sempre, anche l'esistenza dei genitori.

Invero non può seriamente dubitarsi che, nella fattispecie, la decisione di procreare sia stata assunta concordemente da entrambi i genitori, la gestazione (al di là del mero fatto biologico) e la stessa nascita siano stati vissuti dal padre e dalla madre trattandosi fra l'altro del primogenito - come una sola persona. E tutto questo, oltre ad essere connotato all'assetto di una famiglia normale, sul piano giuridico costituisce la concreta esplicazione del disposto di cui agli artt. 143 e 144 c.c., dai quali si evince l'obbligo sostanziale per i coniugi di concordare ogni decisione, a maggior ragione se determinante per il futuro regime familiare.

Inoltre, non va dimenticato che l'art. 320 c.c. attribuisce addirittura la rappresentanza dei figli nati sia al padre che alla madre.

In altri termini, è certo come - anche in considerazione della persistente unità familiare, pur in esito alla tragedia che ha colpito gli attori - pure il marito sarebbe stato fatto partecipe della situazione (ove questa fosse stata tempestivamente portata a conoscenza della moglie), se non altro in conseguenza della comunanza materiale e spirituale fra i coniugi, riconosciuta dal nostro stesso ordinamento, e dunque la scelta dolorosa e terribile, qualunque fosse, sarebbe stata presa in pieno e completo accordo fra i componenti della famiglia, dando loro la possibilità di ponderare la decisione alla luce dei gravosi impegni che entrambi avrebbero dovuto assumersi dopo il parto.

D'altronde, è altrettanto ovvio che, una volta venuto al mondo, il piccolo, come tutti i figli, è rimasto soggetto alla potestà di entrambi i genitori, che la esercitano di comune accordo (art. 316 c.c.) e che la esplicano attraverso il mantenimento, l'istruzione e l'educazione (art. 30 Costituzione).

In realtà, dunque, non può seriamente dubitarsi che il padre avendo il diritto ed il dovere di partecipare in misura paritaria alla vita familiare e soprattutto all'esercizio della potestà sul figlio abbia subito un evidente pregiudizio alla propria salute in seguito alla nascita di un figlio portatore di “handicap” fisico, tale da imporgli analoghi pesi ed analoghe fatiche rispetto a quelli della moglie. Si tratta, com'è logico, di una causa permanente di disagio e di tensione che finisce per alterare l'equilibrio psico-fisico della persona (e cioè il diritto assoluto garantito dall'art. 32 della Costituzione), in ragione di una situazione certamente più usurante di fronte ai propri doveri paterni e maritali. Perciò, il danno conseguente all'errore diagnostico ed in rapporto di derivazione diretta con l'evento nascita ha determinato il deterioramento anche dell'integrità psico-fisica del padre oltre che della madre: la lesione del suddetto bene, costituzionalmente protetto, deve qualificarsi ingiusta, ai sensi dell'art. 2043 c.c., proprio perché ha inciso un diritto assoluto, a prescindere ovviamente dall'inadempimento di una specifica obbligazione, che il sanitario aveva almeno formalmente assunto con la sola moglie.

Non sussiste dunque alcun razionale motivo per non estendere la tutela risarcitoria anche al padre.

La liquidazione e l'entità del danno risarcibile, ad avviso del Tribunale, non possono così prescindere da una valutazione paritaria ed uniforme della posizione di entrambi i genitori in quanto analogo è il mutamento del sistema di vita dopo la nascita del figlio, analoghe le privazioni e le limitazioni, analoghe le preoccupazioni.

Il Collegio ha ritenuto che, nella specie, il danno alla salute deve essere formalmente comprensivo del danno biologico in senso stretto, ossia alla vita di relazione - determinato dalla minor possibilità di rapporti sociali, connessi alle eccezionali attenzioni di cui necessita ordinariamente una persona priva degli arti inferiori e con una notevole limitazione all'uso degli arti superiori e, correlativamente, dall'ulteriore forzata selezione connotata all'obbligatoria frequentazione di individui non disturbati dall'“handicap” e di luoghi funzionalmente adatti alla ricezione - ma anche dal danno psico-fisico in sé considerato, e derivante dal maggior sacrificio rispetto all'ordinario dovere di accudire e crescere il minore con affetto e partecipazione, oltre che dallo “shock” emotivo conseguenziale all'inaspettato esito della nascita.


Né può essere trascurata l'ovvia rilevanza - sempre nell'omnicomprensiva nozione di danno alla salute - del pregiudizio arrecato alla carriera professionale dei genitori i quali, per via del minor tempo da dedicare al lavoro, sono stati privati di gratificazioni che avrebbero sicuramente sollevato la loro personale qualità della vita, nonché del danno alla loro sfera sessuale, con l'evidentissima incidenza del rifiuto anche psicologico a nuove procreazioni.

Ma oltre a ciò, il danno predetto va necessariamente considerato anche alla luce del complesso di valori che scaturiscono dai normali rapporti fra genitori e figlio, sul quale legittimamente si proiettano le aspettative del padre e della madre circa una vita serena ed il raggiungimento dei più alti livelli sociali: tali aspirazioni sono evidentemente destinate a rimanere, almeno in parte, frustrate”].

Tribunale di Bergamo - Sez. I° Civile - Sentenza del 2.11.1995. Giudice Estensore Dott. Mauro Mocchi. Causa Civile n. 2946/89 R.G.

mita TC-680

FAX LASER



FAX FOTOCOPIATRICE MODEM STAMPANTE LASER

VELOCITA' e RISPARMIO

Con la scansione veloce di appena 3 secondi del TC-680 potrete risparmiare tempo e denaro. Il messaggio viene memorizzato in pochi secondi riducendo radicalmente i costi telefonici.

MEMORIA

Usando a pieno la memoria del TC-680, il vostro lavoro d'ufficio sarà più semplice. Inoltre la memoria standard di 1MB è espandibile a 3MB.

LASER

MITA TC-680 è anche una stampante laser (406x392 dpi). Consente quindi stampe perfette in tempi brevissimi.

INTERFACCIA

Possibilità di aggiungere l'interfaccia seriale RS-232C (opzionale) per la connessione con il computer.

IL FUTURO E' ADESSO



BEVILACQUA STEFANO

VIA NOLI 12/e • 24125 BERGAMO • TEL. 035/234301 - FAX 035/231538 • CON. ESCL.

mita